

VERBALE DI ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DI RAMI D'AZIENDA DI ATTIVITÀ DI SERVIZI DI IMMOBILIARE (SERVIZI AGLI EDIFICI E RETE IMMOBILIARE – STRUTTURE DIREZIONALI FIRENZE), BACK OFFICE (CONFORMITÀ CONTRATTI E BO/GESTIONE DOPO VENDITA E LEASING/SERVIZI LOGISTICI), HR (SERVIZI E PRODOTTI AMMINISTRATIVI), DA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. A FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Il²⁰..... gennaio 2019

Tra

- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.,

e

- le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl Credito, Uilca e Unisin - Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub

Premesso che

- nel 2014 la costituzione di Business Partner Italia SCpA (di seguito, BPI), con l'accentramento di alcune attività strumentali presenti autonomamente nelle varie società del gruppo, ha consentito di incrementare la qualità e i livelli di servizio, con la creazione di centri di competenza e contestualmente di ridurre i costi operativi (economie di scala), i rischi operativi e le inefficienze (specializzazione dei processi);
- a seguito delle decisioni della Corte di Giustizia Europea - la quale, nel settembre 2017, ha stabilito che il regime di esenzione da IVA non è applicabile ai servizi erogati da consorzi o da società consortili costituiti tra soggetti che svolgono attività nei settori assicurativo e finanziari - BNL e le altre Entità del Gruppo BNPP operanti in Italia hanno effettuato un'analisi congiunta finalizzata ad individuare soluzioni organizzative efficaci;
- la decisione sopra riportata avrebbe potuto generare un impatto significativo, in quanto prevede la fatturazione con IVA dei servizi erogati dai Consorzi, ivi compresi quelli forniti da BPI alle entità consorziate

 1

appartenenti al Gruppo BNP Paribas in Italia, provocando, in tal modo, un costo aggiuntivo sostanziale per tali entità, laddove significativamente impattate;

- In relazione a quanto sopra, stante l'obiettivo di salvaguardare i risultati conseguiti, si è prevista la fusione per incorporazione di BPI in Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito, BNL), al fine di mantenere quanto più possibile e incrementare i vantaggi derivanti dall'accentramento di alcune attività strumentali;
- La relativa procedura, aperta il 5 ottobre u.s. ai sensi delle vigenti norme di legge e di contratto, si è conclusa con Verbale di Accordo sottoscritto in data 24/10/2018;
- In coerenza con i predetti obiettivi, il complessivo progetto prevedeva anche il trasferimento di rami d'azienda di attività di servizi di Immobiliare (Servizi agli Edifici e Rete Immobiliare – strutture direzionali Firenze), Back Office (Conformità Contratti e BO / Gestione Dopo vendita e Leasing / Servizi Logistici), HR (Servizi e Prodotti Amministrativi) da BNL a FINDOMESTIC BANCA S.p.A.
- a tal fine, le Parti si sono incontrate, nell'ambito della procedura di consultazione sindacale di cui alla Comunicazione del 10 dicembre 2018 e al documento relativo alla predetta operazione societaria che è stato consegnato, illustrato e discusso con le Organizzazioni Sindacali nella riunione del 18 dicembre 2018 e successive, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge (art. 47, l. n. 428/1990) e di contratto;
- in tali incontri sono state soddisfatte tutte le richieste di approfondimento avanzate dalle Organizzazioni sindacali;
- le Parti si danno atto che anche in Findomestic si è svolta contestualmente la procedura sul trasferimento dei rami d'azienda di cui al presente Verbale di Accordo da BNL a FINDOMESTIC BANCA S.p.A.

si conviene quanto segue,

Art. 1

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Il trasferimento delle attività da BNL a Findomestic Banca avverrà, anche in relazione alle autorizzazioni da parte delle competenti strutture di controllo e regolamentari, a partire dal 1° marzo 2019.



2

Art. 3

La titolarità dei rapporti di lavoro del personale interessato dal conferimento proseguirà senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., da BNL a FINDOMESTIC BANCA a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione stessa.

Art. 4

Le Parti si danno atto che le richieste di accesso al pensionamento avanzate dai lavoratori di BNL mantengono, senza soluzione di continuità, la loro piena validità nei confronti dei dipendenti interessati.

Art. 5

Le Parti si danno atto di aver concluso, ad ogni effetto, in coerenza con i principi condivisi tra le Parti stesse in occasione delle trattative per la costituzione di BPI, la procedura aperta con lettera del 10 dicembre 2018 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art. 47, l. n. 428/1990) e di contratto.

Letto, confermato e sottoscritto


Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.,



Le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL

FABI


FIRST CISL


FISAC/CGIL


UGL CREDITO


UILCA


UNISIN
Falcri-Silcea-Sinfub
